



CONSIGLIO GIUDIZIARIO

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

VERBALE DI SEDUTA

Il giorno 11 del mese di febbraio dell'anno 2008, alle ore 17.00, presso gli Uffici della Presidenza della Corte di Appello, si è riunito il Consiglio Giudiziario nelle persone dei Signori:

Dr. Claudio Fancelli
Dr. Salvatore Vecchione
Dr. Renato Polichetti
Dr.ssa Chiara Giammarco
Dr. Marco Patarnello
Dr.ssa Paola Di Nicola
Dr. Fulvio Filocamo
Dr. Mario Ciancio
Dr.ssa Claudia Pedrelli
Dr.ssa Ilaria Calò

Presidente della Corte di Appello f.f.
Procuratore Generale
Componente effettivo
Componente effettivo
Componente effettivo
Componente effettivo
Componente effettivo segretario
Componente supplente
Componente supplente
Componente supplente

CON LA COMPOSIZIONE ORDINARIA

1) APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Il Consiglio Giudiziario delibera, all'unanimità, di approvare il regolamento come da provvedimento allegato.

omissis

Roma, li 11.02.2008

F.to Il Segretario
Fulvio Filocamo

F.to IL PRESIDENTE DELLA CORTE f.f.
Claudio Fancelli



CORTE DI APPELLO DI ROMA

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

ART. 1 (CONVOCAZIONE)

Il Consiglio Giudiziario è convocato dal Presidente della Corte di Appello di regola il mercoledì alle ore 16.30 a settimane alterne. Il Consiglio può essere convocato in altro giorno o in altra ora per discutere questioni urgenti e indifferibili.

Gli avvisi, con l'allegato ordine del giorno, devono essere recapitati anche con posta elettronica a tutti i componenti, effettivi e supplenti, almeno sette giorni prima della riunione fissata.

ART. 2 (ORDINE DEL GIORNO)

L'ordine del giorno è formato dal Presidente della Corte di Appello. Le pratiche pronte per la trattazione vengono portate in discussione sulla base dell'ordine cronologico e numero progressivo di presentazione in segreteria.

Ciascun componente può chiedere che una determinata questione sia inserita nell'ordine del giorno della prima seduta utile. Uguale facoltà spetta ai magistrati del distretto.

Il Consiglio delibera sulla ammissibilità e stabilisce, ove non ritenga di trattarla immediatamente, la seduta in cui la questione verrà esaminata.

In caso di assoluta urgenza, prima dell'inizio della riunione, il Presidente può proporre di inserire nell'ordine del giorno un nuovo affare. Sulla proposta delibera il Consiglio.

Nell'ordine del giorno inviato ai componenti è indicato, per ciascun punto, il relatore.

ART. 3 (CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI)

Le pratiche vengono assegnate con i criteri di seguito indicati, senza alcuna distinzione fra componenti effettivi o supplenti.

I pareri sui magistrati afferenti a valutazioni di professionalità, mutamento funzioni, conferimenti incarichi direttivi e semi direttivi, nonché procedimenti disciplinari e "paradisciplinari" vengono assegnati a rotazione singolarmente a ciascun relatore secondo l'ordine alfabetico dell'iniziale dei cognomi dei magistrati componenti, sulla base dell'ordine cronologico e numero progressivo di presentazione delle pratiche in segreteria.

Le pratiche di natura tabellare vengono assegnate al relatore individuato collegialmente, con l'accordo di tutti i componenti o altrimenti mediante sorteggio, sin dall'insediamento del Consiglio Giudiziario per ciascun ufficio del distretto. Per le pratiche provenienti dagli uffici di maggiori dimensioni è possibile prevedere che più di un componente possa essere individuato come possibile relatore per tale ufficio; in tal caso l'assegnazione fra i diversi componenti assegnatari per l'ufficio in questione viene effettuata o secondo le distinte conoscenze professionali del componente (civile/penale), o congiuntamente.

Tutte le altre pratiche vengono assegnate al relatore dal Presidente, avendo cura di perequare i carichi di lavoro dei componenti.

Ogni pratica resta assegnata al relatore designato con i criteri sopra indicati anche se non venga definita in un'unica seduta.

Il Presidente ha facoltà di assegnare al relatore la trattazione di singoli affari con provvedimento motivato, avendo accortezza di evitare che al relatore vengano assegnati affari inerenti la specifica sezione o gruppo di lavoro cui appartiene il componente.

ART. 4 (COMMISSIONI E NOMINA DEI COMPONENTI)

La nomina dei componenti delle commissioni viene effettuata dal Consiglio Giudiziario che, in via tendenziale, deve assicurare con riferimento al numero e alla competenza dei partecipanti un adeguato apporto di esperienza nei diversi settori.

Il Consiglio Giudiziario nomina la commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze negli uffici giudiziari del distretto.

La commissione è formata da quattro componenti del Consiglio Giudiziario, da due magistrati per il civile, da due magistrati per il penale e dai referenti distrettuali per l'informatica, con eventuale periodica rotazione.

La commissione procede all'analisi delle pendenze e dei flussi nei singoli uffici, effettua l'istruttoria eventualmente necessaria e ne riferisce al Consiglio Giudiziario in occasione delle proposte tabellari ovvero su richiesta, in caso di successive variazioni delle stesse.

La commissione si avvale dei necessari collaboratori secondo le regole previste dalle circolari vigenti.

ART. 5 (SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI)

Alle riunioni partecipano tutti i componenti, senza distinzione fra effettivi e supplenti. Tutti i partecipanti hanno diritto di intervenire nella discussione e di chiedere la verbalizzazione delle proprie dichiarazioni.

Ai soli fini della votazione il collegio è composto dai componenti di diritto, dal componente relatore e dai componenti effettivi secondo le diverse categorie. Se relatore è un componente supplente non vota il componente dotato di minore anzianità nel ruolo della corrispondente categoria.

Le proposte relative a ciascuna pratica vengono poste in votazione nel seguente ordine: a) eventuale rinvio; b) eventuale istruttoria; c) eventuale emendamento; d) definizione nel merito.

Il voto è espresso sempre in maniera palese.

ART. 6 (VERBALIZZAZIONE)

Il verbale della riunione viene redatto dal segretario sotto la direzione del Presidente contestualmente alla trattazione delle pratiche con l'ausilio di mezzi informatici e se ne dà lettura all'esito della trattazione di ciascuna pratica. Pertanto, alla conclusione della seduta, il verbale si intende approvato. Il parere o più in generale la delibera motivata del Consiglio Giudiziario fa parte integrante del verbale e vanno letti contestualmente ad esso.

ART. 7 (ISTRUTTORIA)

Il Consiglio Giudiziario nello svolgimento delle proprie funzioni può svolgere l'attività istruttoria ritenuta necessaria; può, tra l'altro, disporre audizioni di magistrati, di avvocati, di personale amministrativo e di ogni soggetto informato su circostanze di interesse; può richiedere o acquisire provvedimenti o documentazione e informazioni presso l'Autorità Giudiziaria o presso la Pubblica Amministrazione o presso privati, nel rispetto della normativa di settore. Il Consiglio Giudiziario può svolgere la propria attività istruttoria collegialmente in seduta o delegandola a uno o più componenti che ne riferiscono oralmente o per iscritto. Ciascun componente del Consiglio Giudiziario ha facoltà di riferire fatti o elementi di giudizio a sua conoscenza e può ottenerne l'inserimento a verbale. Il Consiglio Giudiziario può svolgere ogni altra attività istruttoria non esplicitamente o implicitamente esclusa dall'Ordinamento Giudiziario o dalle circolari del C.S.M..

ART. 8 (PUBBLICITÀ DELL'ORDINE DEL GIORNO E DEL VERBALE DELLE SEDUTE)

L'ordine del giorno e il verbale delle riunioni del Consiglio sono, di regola, pubblici e vengono pubblicati sul sito web della Corte di Appello. L'ordine del giorno viene pubblicato sul sito web di regola sette giorni prima della seduta e resta pubblicato sino al giorno della seduta stessa. Il verbale viene pubblicato sul sito web nei giorni immediatamente successivi alla seduta cui si riferisce e resta consultabile su tale sito mediante archiviazione su apposito spazio per almeno un anno.

E' esclusa dal regime di pubblicità sul sito web la verbalizzazione attinente a pareri sui magistrati, alle pratiche relative a procedimenti disciplinari o a "paradisciplinari" e a quelle che implicano l'esame di questioni attinenti "dati sensibili", nonché tutte le questioni in relazione alle quali sussistano ragioni di riservatezza prevalenti.

La sorveglianza sulla applicazione dei criteri sopra indicati compete al Presidente della Corte di Appello, il quale sottopone alla decisione del Consiglio Giudiziario l'esame dei casi dubbi o controversi e di quelli per i quali ci sia una specifica richiesta di pubblicazione da parte di soggetti interessati.

Va parimenti pubblicato sul sito web della Corte d'Appello il presente Regolamento.

ART. 9 (PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE)

Le sedute del Consiglio Giudiziario di regola sono pubbliche. Non sono pubbliche le sedute nella parte in cui trattano questioni attinenti a procedimenti disciplinari o "paradisciplinari", quelle relative alla progressione in carriera di magistrati, quelle relative al parere per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, quelle che implicano l'esame di questioni attinenti "dati sensibili", nonché tutte le questioni in relazione alle quali sussistano ragioni di riservatezza prevalenti. Sulla eventuale esclusione della pubblicità della seduta delibera il Consiglio Giudiziario su richiesta anche di un solo componente prima dell'inizio della trattazione di ciascuna pratica o comunque non appena ne venga effettuata richiesta.

Approvato nella seduta dell'11.2.2008

Il Segretario
Fulvio Filocamo



Il Presidente della Corte f.f.
Claudio Fancelli

